

Prof. Adelmo Manna

Straordinario di diritto penale nell'Università di Foggia

***Nuove prospettive sulla diffamazione a mezzo stampa:
i profili di diritto penale sostanziale. ****

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La responsabilità penale del direttore del giornale o dell'editore, per i delitti commessi con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione. 3. La disciplina dell'*exceptio veritatis*. 4. L'introduzione di peculiari cause di non punibilità dell'autore della diffamazione, commessa con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione. 5. L'impianto sanzionatorio previsto dalla proposta di legge e le soluzioni possibili, in una prospettiva *de jure condendo*.

1) Introduzione.

L'analisi del Testo unificato¹ della proposta di legge in materia di "diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione", attualmente all'esame della Commissione Giustizia - nonché degli altri progetti di legge, che sono stati proposti sul tema nel corso della presente legislatura, tanto da esponenti dell'attuale maggioranza, quanto dall'opposizione - presenta diversi profili di notevole interesse, anche dal punto di vista della tutela penale.

Nella presente sede, la nostra Relazione si articolerà nell'esame di quattro aspetti della proposta di riforma della disciplina del reato di diffamazione a mezzo stampa, che, in modo particolare, appaiono degni di un'approfondita riflessione.

Più precisamente, l'analisi verterà sui seguenti profili: 1) la disciplina dei reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva, ed altri mezzi di diffusione, in relazione alla peculiare natura della responsabilità penale del direttore del giornale o dell'editore, nel caso di stampa non periodica, per i delitti commessi con i mezzi appena richiamati, qualora l'autore della pubblicazione o della diffusione sia ignoto, o non imputabile; 2) la disciplina di cui all'art. 596 del codice penale, secondo la formulazione di cui all'art. 3 del Testo Unificato della proposta di legge in esame, che estende le ipotesi di esperibilità della prova liberatoria; 3) le cause di non punibilità dell'autore della diffamazione commessa con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, introdotte dall'art. 4 della proposta di legge; 4) il quadro sanzionatorio previsto, per i reati in esame, dagli artt. 2 e 4 del Testo unificato della proposta di legge in parola.

* Testo, con l'aggiunta delle note, della Relazione tenuta al Convegno, organizzato dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, e dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, sul tema: "Nuove prospettive sulla diffamazione a mezzo stampa. Riflessioni sulle proposte di riforma all'esame del Parlamento", Roma, 8 ottobre 2003. Si intende ringraziare, per la preziosa collaborazione, la dott.ssa Federica Resta, dell'Università di Foggia.

¹ Il testo dell'articolato è pubblicato in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari*, Camera dei Deputati, sed. 7 maggio 2003, XIII, 33 ss.

2) *La responsabilità penale del direttore del giornale o dell'editore, per i delitti commessi con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione.*

Con riferimento al primo punto, che, come anticipato poc'anzi, concerne la modifica della disciplina della penale responsabilità del direttore del giornale, attualmente prevista dall'art. 57 del codice penale², si deve osservare come l'art. 1 del testo unificato preveda che <<Fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o del sito internet e l'editore nel caso di stampa non periodica, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione soltanto se l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile>>.

Dello stesso tenore appare la formulazione prevista dall'art. 3 della proposta di legge n. 385³, presentata, su iniziativa dell'On. Volontè, all'esame della Commissione Giustizia, in data 31 maggio 2001, nonché quella di cui all'art. 1 della proposta di legge n. 539⁴, presentata in data 6 giugno 2001, su iniziativa degli Onn. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, anch'esse dirette – come può chiaramente evincersi dall'analisi dei lavori preparatori - a sopprimere l'ipotesi, attualmente vigente, di responsabilità colposa da omissione di controllo, introducendo, invece, una forma di responsabilità oggettiva in capo ai predetti soggetti, limitata alle ipotesi nelle quali l'autore della pubblicazione o della diffusione sia ignoto o non imputabile (condizione, quest'ultima, omessa dalla formulazione proposta dall'art. 3 del progetto di legge n. 1243⁵, presentato all'esame della Commissione Giustizia in data 6 luglio 2001, su iniziativa dell'On. Pisapia, che, appunto, limita la responsabilità del direttore o del vicedirettore per reati commessi avvalendosi del mezzo della stampa periodica, alla sola ipotesi di scritti non firmati, estendendola, invece, anche al caso di non imputabilità dell'articolista, a carico dello stampatore, in relazione ai reati commessi con il mezzo della stampa non periodica).

In ordine a tale profilo, appare pienamente condivisibile la scelta di eliminare, dalla norma in esame, il riferimento all'omesso controllo, da parte del direttore o vicedirettore responsabile, sul contenuto del periodico dagli stessi diretto, quale fondamento dell'iscrizione di responsabilità, <<a titolo di colpa>>, in capo a tali soggetti.

Ed infatti, nonostante il riconoscimento del carattere <<colposo>>⁶ della responsabilità, attualmente prevista dall'art. 57 c.p., la disciplina vigente non appare

² Sul punto, cfr. SCORDAMAGLIA, *I reati commessi col mezzo della stampa*, Milano, 1984, *passim*; VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, 18 ss; RAPISARDA, *La diffamazione giornalistica fra principi consolidati ed esigenze di rimeditazione*, in *Foro it.*, 1984, II, 386.

³ Il testo dell'articolato, insieme con la relativa Relazione, è pubblicato sul sito ufficiale del senato: www.senato.it.

⁴ V. nota che precede.

⁵ I testi dell'articolato e della Relazione sono reperibili al sito ufficiale del Senato: www.senato.it.

⁶ Sul tema della *fictio juris*, sottesa al sistema di iscrizione di responsabilità penale in capo al direttore del giornale, nell'ambito di un'interessante rimeditazione della "teoria psicologica della diffamazione" di Eugenio Florian, cfr.

pienamente compatibile con il principio della personalità della responsabilità penale⁷, quale interpretato da consolidata giurisprudenza costituzionale (con particolare riferimento a quanto affermato nella <<storica>> sentenza n. 364 del 1988⁸), dal momento che, come hanno rilevato, ad esempio, giuristi del calibro di Giandomenico Pisapia⁹ e Antonio Pagliaro¹⁰, l'inciso <<a titolo di colpa>>, in quanto collocato all'interno della parte strettamente "sanzionatoria" della norma, lungi dall'evocare il fondamento della responsabilità - individuando, pertanto, nella colpa un effettivo elemento strutturale della fattispecie - sembra, piuttosto, riferirsi alla disciplina del fatto, *come se fosse colposo*.

Invero, benché la dottrina e la giurisprudenza più recenti¹¹ si siano sforzate di valorizzare, sul piano esegetico, la natura colposa, *tout court*, della fattispecie in esame, richiedendo l'accertamento della negligenza del comportamento del direttore del giornale, quale presupposto necessario per la censurabilità della condotta omissiva dello stesso, al quale, pertanto, dovrebbe potersi rivolgere l'addebito di avere *negligentemente* omesso di controllare il contenuto della pubblicazione, ovvero di averne, altrettanto negligentemente, valutato la liceità, non può non riconoscersi, come dato ineliminabile, l'oggettiva difficoltà, se non l'impossibilità, per il direttore, il vice direttore e l'editore, di effettuare un adeguato controllo in tempo reale, e, quindi, utile per intervenire, sul contenuto delle pubblicazioni, *a fortiori* se si tratti di quotidiani o testate radiofoniche e televisive, che prevedono almeno un'edizione al giorno, come opportunamente osservato, del resto, nell'ambito dei lavori preparatori della proposta di legge, che nella presente sede si discute¹².

Appare, pertanto, evidente come la fattispecie di cui al vigente art. 57 c.p., contrariamente al dato letterale, riveli, in realtà, una celata forma di <<responsabilità

CERNIGLIARO, *Libertà di stampa e "teoria psicologica della diffamazione"*, in corso di pubblicazione negli *Atti in memoria di Adriano Cavanna*, p. 41 ss. del dattiloscritto.

⁷ In tal senso, cfr. FIANDACA, *E' ripartibile la responsabilità penale del direttore di stampa periodica?*, in *Foro it.*, 1983, I, 570, cui si rinvia per ulteriori riferimenti alla letteratura ed alla giurisprudenza, sia ordinaria che costituzionale, sul tema.

⁸ La sentenza è pubblicata in *Foro it.*, 1988, I, 1385 ss., con nota di FIANDACA; in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 686 ss., con nota di PULITANO; nonché in *Legisl. pen.*, 1988, 449 ss., con nota di PADOVANI.

⁹ PISAPIA, *La nuova disciplina per i reati commessi a mezzo della stampa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 321.

¹⁰ PAGLIARO, *la responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa periodica secondo il nuovo testo dell'art. 57 c.p.*, in *Scritti De Marsico*, II, Milano, 1960, 241.

¹¹ Per una lettura <<correttiva>> della disciplina di cui all'art. 57 c.p., tale da renderla conforme al principio del *nullum crimen sine culpa*, il quale rappresenta, notoriamente, l'aspetto più pregnante del carattere personale della responsabilità penale, alla stregua dell'interpretazione resane dalla Consulta, nella citata sent. 364/1988, cfr. DELITALA, *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore del giornale per reati commessi sulla stampa periodica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1951, 544 ss.; GROSSO C. F., *Responsabilità penale per reati commessi col mezzo della stampa*, Milano, 1969, 88; PADOVANI, *Il momento consumativo dei reati commessi col mezzo della stampa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 805. In giurisprudenza, si segnala, ad es., Cass., 7 luglio 1981, in *Giust. Pen.*, 1982, II, 669; più di recente, vedansi, altresì, MUSCO E., voce *Stampa (reati di)*, in *Enc. dir.*, XLIII, 1990, 577; VITARELLI, *Evento colposo e limiti del dovere obiettivo di diligenza nella responsabilità penale del direttore di stampa periodica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1224; MAGRO, *La responsabilità del direttore di stampa periodica e il problema della determinazione della condotta tipica nei reati omissivi*, in *Cass. pen.*, 1992, 1235; CARLETTI, *I reati di stampa*, Torino, 1996.

¹² Il rilievo, peraltro condiviso dai vari gruppi parlamentari, è stato espressamente rimarcato dagli Onn. Siniscalchi, Bonito, e Finocchiaro, in sede di Relazione di accompagnamento al progetto di legge n. 539, dagli stessi proposto. La relativa documentazione è pubblicata sul sito ufficiale del Senato, www.senato.it.

di posizione>> - legata, cioè, alla mera titolarità del ruolo all'interno del sistema editoriale – suscettibile di essere interpretata nei termini, più pregnanti, della responsabilità colposa, unicamente in virtù di una netta precisazione, in sede ermeneutica, se non in una prospettiva *de jure condendo*, della effettiva portata, nonché dei limiti, dell'obbligo di controllo.

Quanto appena osservato ci consente di comprendere appieno e di condividere, relativamente a tale profilo, la scelta effettuata nell'ambito della proposta di legge in esame, di eliminare il riferimento alla responsabilità - di sapore in certo qual modo "paternalistico" - <<a titolo di colpa>> del direttore o del vice direttore del giornale, per omesso controllo sul contenuto delle pubblicazioni, che, come abbiamo evidenziato, tendeva, in realtà, ad <<appiattirsi>> su quella dell'articolista.

Ciò che, invece, non appare condivisibile è la previsione, all'art. 1 del testo unificato di proposta di legge, delle due ipotesi di responsabilità - definita <<oggettiva>> in sede di lavori preparatori – in capo al direttore, al vice direttore responsabile del giornale, del periodico, o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, o del sito internet ed all'editore, nel caso di stampa non periodica, per i reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva, ed altri mezzi di diffusione, qualora l'autore della pubblicazione o della diffusione sia ignoto o non imputabile.

Ed infatti, l'ascrizione di responsabilità in capo ai predetti soggetti, nel caso di scritti anonimi, appare meramente funzionale a sopperire, nel contesto processuale, ad una ineliminabile carenza probatoria, secondo paradigmi di chiara ascendenza civilistica, che male si attagliano alle peculiarità del precetto penale.

Inoltre, così strutturata, la disciplina in questione sembra voler promuovere un comportamento di <<collaborazione>> dei citati soggetti con la giustizia penale, inducendoli, se non a rinvenire l'autore del reato, quantomeno ad attivarsi in tal senso; con il risultato, a dir poco paradossale, di <<strumentalizzare>> tali soggetti alle esigenze delle indagini processuali.

Tale ipotesi di responsabilità non pare, del resto, andare esente da profili di illegittimità costituzionale; ed infatti, nella misura in cui sancisce una sorta di responsabilità <<per fatto altrui>> - ben possibile nel contesto di una tutela di rango civilistico, ma non certo nella sfera di operatività della sanzione criminale – detta disciplina determina un inammissibile *vulnus* al principio di personalità della responsabilità penale, riaffermato, a livello super-primario, dal comma primo dell'art. 27 della Carta costituzionale. Invero, il limite teleologico della responsabilità penale, nel più ampio contesto di un sistema incentrato sul principio di materialità, non può certamente ancorarsi alla posizione rivestita dal singolo, all'interno di un'attività imprenditoriale, ai fini di un <<accollo>>, per ciò solo, di responsabilità per le condotte delittuose poste in essere da altri soggetti, sia pur non identificabili.

Per quanto concerne la seconda ipotesi di responsabilità <<oggettiva>> dei soggetti titolari dei ruoli apicali della testata, per i reati commessi con il mezzo della stampa, o con altri mezzi di diffusione, nel caso in cui l'autore della pubblicazione

lesiva dell'altrui reputazione sia un soggetto non imputabile, deve essere rilevata come la disciplina ivi prevista riproponga gli stilemi della nota teoria, di matrice bindinghiana, dell'«autore mediato», secondo la quale tale sarebbe colui, il quale «strumentalizzò» un individuo non imputabile, non colpevole o non punibile per altra causa, quale esecutore materiale di un reato.

Tuttavia, detta categoria dommatica, benché autorevolmente sostenuta¹³, a nostro giudizio non appare compatibile con la disciplina, approntata dal nostro ordinamento, in tema di concorso di persone nel reato.

La storia di tale figura rivela, infatti, come essa sia stata elaborata, in seno alla dottrina tedesca aderente alla concezione dell'«accessorietà estrema», al fine di legittimare la punibilità di ipotesi non riconducibili alla disciplina «tipologica» delle forme di responsabilità concorsuale, previste dal codice germanico. Proprio in quanto connaturata ad un sistema, quale quello tedesco, incentrato sulla tipizzazione autonoma delle forme di partecipazione criminosa, tale categoria dommatica male si attaglia ad un ordinamento, quale il nostro, caratterizzato dal modello della tipizzazione unitaria, basata sul criterio dell'efficienza causale della condotta di ciascun concorrente nel reato.

Del resto, stante il chiaro disposto di cui al secondo comma dell'art. 42 del codice penale, che, notoriamente, impone l'espressa previsione legislativa del carattere colposo della condotta, ai fini di un'attribuzione di responsabilità per l'aver posto in essere un comportamento che integri gli estremi di una fattispecie delittuosa, sarebbe auspicabile specificare, qualora si volesse mantenere l'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 1 della proposta di legge, il requisito della natura *colposa* – nell'accezione, spiccatamente «normativizzata», che a tale nozione viene ascritta, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza costituzionale, anche dal recente d.lgs. 231/2001, in tema di responsabilità c.d. «amministrativa» delle persone giuridiche¹⁴ - della condotta omissiva del direttore, del vice direttore o dell'editore, quale coefficiente minimo di imputazione - non già psicologico, ma *normativo* - del comportamento negligente a detti soggetti.

3). *La disciplina dell'exceptio veritatis.*

Il secondo profilo, di rilevante interesse, che merita essere evidenziato, attiene alla disposizione di cui all'art. 3 del testo unificato, la quale determina un'estensione, a

¹³ Per tutti, vedasi RICCIO, *L'autore mediato*, Napoli, 1939, *passim*; nonché LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, Napoli, 1964. In senso contrario, cfr., tuttavia, in particolare, GRISPIGNI, *Il delitto del non imputabile nel concorso di più persone in uno stesso reato*, in *Sc. Pos.*, 1911, I, 2, e, più recentemente, SINISCALCO, voce *Autore mediato*, in *Enc. dir.*, IV, 1959, 443 ss. Nella manualistica, v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, parte generale, 4^a ed., Bologna, 2001, p. 458; nonché ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte generale, 13^a ed., Milano, 1994, p. 511. Per una recente rimediazione sul punto, cfr., altresì, CIANI, *Autore mediato e reato proprio*, in *Cass. pen.*, 1997, 1001 ss..

¹⁴ In argomento, sia consentito il rinvio a MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1106 ss, anche per gli opportuni riferimenti alla letteratura comparata.

tutto campo, della possibilità di esperire l'*exceptio veritatis*, espandendo, in tal modo, al massimo grado, l'area di rilevanza del valore scriminante della verità dell'addebito¹⁵.

Anche in questo caso, la modifica presenta luci ed ombre, aspetti che ci sembrano dover essere salutati con favore, a fronte di altri, che meriterebbero, invece, a nostro avviso, una più approfondita riflessione.

Da un lato, infatti, appare certamente condivisibile il superamento, così determinato, dei limiti, tradizionalmente posti, dalla disciplina di cui all'art. 596 c.p., alla possibilità, per l'agente, di provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, attualmente inscritta nei ristretti confini delineati dalle seguenti ipotesi: diffamazione in danno di un pubblico ufficiale, qualora il fatto attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni; attribuzione, alla persona offesa, di un fatto, a motivo del quale abbia avuto inizio o sia comunque in corso un procedimento penale; decisione del querelante di estendere il procedimento penale all'accertamento della verità dell'addebito.

Tale disciplina - reintrodotta, sul modello del codice Zanardelli, dal d.l. n. 288/1944, uno dei primi provvedimenti dell'Italia liberata, al fine precipuo di consentire anche la critica degli atti del governo e dei suoi rappresentanti - appare, infatti, largamente superata dalle acquisizioni giurisprudenziali le quali, a partire dagli anni Cinquanta, hanno permesso di tracciare i contenuti ed i limiti del diritto di cronaca, già identificati, peraltro, da uno studioso dell'autorevolezza di Pietro Nuvolone¹⁶, nei requisiti della verità, pertinenza e continenza della notizia.

Tuttavia, ad un più attento esame della modifica proposta, la quale, come appena anticipato poc'anzi, attribuisce valore scriminante alla dimostrazione, da parte dell'agente, della sola *verità* del fatto attribuito alla persona offesa, emerge come il bilanciamento d'interessi contrapposti - notoriamente posto a fondamento dell'istituto giuridico delle scriminanti - abbia, in questo caso, omesso di includere, nella ponderazione realizzata in astratto dal legislatore, ogni riferimento al valore dell'*interesse sociale della notizia*.

Invero, dei presupposti, tradizionalmente richiesti dalla giurisprudenza *in subjecta materia*, ai fini della configurabilità della scriminante dell'esercizio di un diritto, nella specie identificato nel diritto di cronaca, può ben ritenersi eccessivamente indeterminato il requisito della *continenza*, il quale, proprio in quanto di assai difficile accertamento, nella misura in cui implica una valutazione estremamente discrezionale, da parte del giudice, in ordine alla sussistenza dello stesso, determina

¹⁵ Sul punto, per una riflessione sui profili costituzionali dell'*exceptio veritatis* e dello *jus narrandi*, ci permettiamo di rinviare a MANNA, *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione: "gli arresti giurisprudenziali"*, di prossima pubblicazione su *Cass. pen.*, n. 9, 2003.

¹⁶ Ci si riferisce, in particolare, a NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, 1951, saggio che raccoglie una serie di seminari, dall'A. tenuti all'Università di Pavia, e destinati ad un pubblico di giornalisti. In tale sede, il Nuvolone identificò nei requisiti della verità, pertinenza e continenza della pubblicazione i limiti ed il contenuto dello *jus narrandi*. La fortunata eco giurisprudenziale che tale impostazione ricevette, indusse l'A. alla pubblicazione di un'ulteriore opera sul tema, negli anni Settanta: NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971.

un inammissibile *vulnus* al principio di stretta legalità, ed al suo corollario fondamentale, da identificarsi nel principio di precisione della fattispecie.

Né a tale assunto potrebbe obiettarsi che tale margine di *indeterminatezza* sarebbe consentito dalla circostanza che, integrando il diritto di cronaca gli estremi di una peculiare causa di giustificazione, in quanto tale di non esclusivo rilievo penale, proprio perché norma ad efficacia generale nei diversi settori dell'ordinamento, non sarebbe soggetta al principio di stretta legalità.

Sul punto, basterà ricordare come, dal fondamentale saggio di Francesco Palazzo¹⁷, sul "principio di determinatezza nel diritto penale", si sia esaurientemente dimostrato come l'esigenza di certezza riguardi tutte le norme, di natura penale od extra-penale, ed anche quelle riconducibili nell'alveo dell'antigiuridicità.

Ciò che, tuttavia, non appare, a nostro avviso, condivisibile, è che, nell'ambito della proposta di legge in esame, sia stato omissso, dal novero dei presupposti richiesti ai fini della sussistenza della scriminante dell'esercizio dello *jus narrandi*, ogni riferimento al requisito della *pertinenza*, il quale deve correttamente identificarsi nell'interesse sociale che, se del caso, rivesta la notizia.

Ed infatti, dall'assenza, allo stato, nel nostro ordinamento, di un autonomo *Indiskretionsdelikt* - non potendosi definire tale l'ipotesi di cui all'art. 615-bis c.p., in quanto spiccatamente modellata sugli stilemi della tutela del domicilio, di cui, sostanzialmente, costituisce un'estensione, e solo in parte costruita sul paradigma del § 145 dell' *Alternativ-Entwurf* tedesco - emerge la fondamentale rilevanza del requisito dell'interesse sociale della notizia, quale ineliminabile presidio, posto, in virtù di una condivisibile interpretazione giurisprudenziale, a tutela del diritto individuale alla riservatezza, e tale da configurare un invalicabile limite al legittimo esercizio del diritto di cronaca¹⁸.

In altri termini, non basta provare la verità dell'addebito mosso alla persona offesa, richiedendosi, al contrario, che la diffusione della notizia in questione risponda a finalità meritevoli di interesse per la collettività, onde evitare conseguenze aberranti, sul piano concreto, tali da provocare indebite lesioni al diritto alla riservatezza del singolo, che sarebbero legittimate in virtù della mera *verità* del fatto attribuito. Ne deriverebbe, a titolo di esempio, la possibilità di ritenere penalmente lecito ogni tipo di intromissione, realizzata dalla stampa scandalistica di più basso rango, nella sfera della *privacy* individuale, qualora si dimostri, e, lo si ribadisce, *per ciò solo*, la verità dell'addebito.

¹⁷ PALAZZO F., *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979, 294 ss.

¹⁸ Per ulteriori considerazioni sul punto, ci permettiamo di rinviare a MANNA, *Tutela penale della personalità*, Bologna, 1993, 111 ss.; ID., *La disciplina penale dell'informazione fra diritto civile e diritto penale*, in *Dir. inf.*, 1988, 57 ss.; ID., *Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del Testo Unico sul trattamento dei dati personali*, di prossima pubblicazione su *Dir. inf.*, p. 18 (del dattiloscritto).

Sulla *privacy* ed il diritto penale, cfr., ad es., VASSALLI, *La protezione della sfera della personalità nell'era della tecnica*, in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, 1997, 339 ss.; BRICOLA, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in ID., *Scritti di diritto penale*, Milano, 1997, 2289 ss.; PATRONO, voce *Privacy e vita privata (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XXXV, 1986, 557 ss.; nella letteratura spagnola vedasi, per tutti, MORALES PRATS, *La protección del derecho a la intimidad de las personas (fichero datos)*, in *Cuadernos de Derecho judicial*, 1997, 41.

Da quanto appena osservato, può chiaramente evincersi come sarebbe ben auspicabile, in una prospettiva *de lege ferenda*, che il legislatore precisasse esplicitamente la necessità dell'ulteriore requisito dell'interesse sociale della notizia, accanto alla verità dell'addebito, anche onde evitare pericolose <<strumentalizzazioni>> politiche di vicende private.

4). *L'introduzione di peculiari cause di non punibilità dell'autore della diffamazione, commessa con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione.*

Di estremo interesse appare, altresì, la previsione di specifiche cause di non punibilità dell'autore della diffamazione, commessa con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, introdotta dall'art. 4 del testo unificato della proposta di legge in questione.

Anche in questo caso, a profili che meritano di essere salutati con favore, se ne accompagnano altri, i quali, a nostro giudizio, non appaiono condivisibili, e che dovrebbero essere oggetto di un ripensamento, nella prospettiva che indicheremo, tra breve.

A parte l'ipotesi di cui al n 4 del secondo comma dell'art. 4 della proposta di legge, la quale sancisce la possibilità, attribuita tanto alla persona offesa, quanto all'offensore, di deferire ad un giuri d'onore l'accertamento della verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 596 c.p., meritano un'approfondita riflessione le disposizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del citato art. 4.

La prima ipotesi riconosce una peculiare causa di non punibilità dell'autore della diffamazione, qualora egli, entro quattro giorni dalla diffusione della notizia, *spontaneamente* pubblici e diffonda, <<con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, senza commento, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo>>.

Il medesimo effetto consegue la pubblicazione, e la contestuale diffusione, da parte del direttore del giornale o del periodico, o, comunque, del responsabile, entro tre giorni dal ricevimento, o, nel caso dei periodici, nel numero successivo al ricevimento, delle dichiarazioni o delle rettifiche delle persone offese.

Per quanto concerne l'ipotesi della smentita, in quanto promanante dall'autore dell'offesa, e caratterizzata dalla *spontanea* determinazione, in tal senso, dell'offensore, può senza dubbio ritenersi conforme alla *ratio* sottesa all'area della non punibilità, da identificarsi nella prospettiva di reintegrazione del bene giuridico offeso dal reato¹⁹.

Ed infatti, in quanto integrante quel <<quarto elemento>> del reato, la cui valorizzazione si deve ad una recente, quanto autorevole, impostazione dottrinale²⁰, il profilo della punibilità rappresenta uno dei settori nei quali non si può estrinsecare la massima discrezionalità del legislatore, il quale, invece, appare legittimato a

¹⁹ In argomento, cfr., per tutti, PADOVANI, *La soave inquisizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 529.

²⁰ MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale. Le fonti. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, Milano, 1999, 296 ss.

prevedere ipotesi nelle quali l'esercizio dell'azione penale viene limitato, in presenza di circostanze tali da accertare la sussistenza di un comportamento attivo, dell'autore dell'illecito, volto a reintegrare il bene giuridico offeso, appunto, dalla condotta, dallo stesso posta in essere, antecedentemente.

Ciò che, al contrario, non appare condivisibile, proprio in quanto non conforme al limite assiologico, nonché ai principi posti a fondamento dell'istituto delle cause di non punibilità, è la previsione, ai fini del prodursi degli effetti, ontologicamente connessi a detta categoria dommatica, della pubblicazione della rettifica²¹.

Invero, proprio in quanto promanante dalla persona offesa, e non, invece, da un'autonoma e spontanea determinazione, in tal senso, dell'offensore, la rettifica deve ritenersi radicalmente estranea alla logica *stricto sensu* premiale, sottesa alla figura delle cause di non punibilità.

La scelta appare tanto più criticabile, sol che si consideri come il verificarsi della circostanza (da intendersi, ovviamente, in senso <<atecnico>>) dell'intervenuta rettifica, al pari della smentita, della pubblicazione di un'intervista diffamante, e dell'ipotesi, testè illustrata, di cui al n. 4 della norma in esame, svuoti, dall'interno, il contenuto non solo della tutela penale, ma anche di quella civile, nella misura in cui, in tal modo, si escluda, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del testo unificato della proposta di legge, *finanche* il diritto al risarcimento del danno, fatto salvo <<quello cagionato prima del verificarsi della causa di non punibilità>>, che, come chiaramente può evincersi dal breve lasso di tempo intercorrente tra questi due avvenimenti, residua a ben poca cosa.

La ponderazione, in tal modo effettuata dal legislatore, tra diritto di cronaca e tutela della reputazione del singolo, appare, quindi, eccessivamente sbilanciata in favore della stampa, dovendosi invece ritenere inammissibilmente esiguo il margine concesso, sempre che non ricorra alcuna causa di non punibilità, alla reintegrazione della lesione subita dall'offeso, non in una logica meramente retributiva, ma in una prospettiva volta a concedere spazio ad una più pregnante tutela della reputazione del singolo cittadino, la quale, al contrario, qualora non venisse apportata alcuna modifica alla proposta di legge, risulterebbe svuotata *in toto*, prefigurando ipotesi di effettiva impunità, determinando, altresì, una sostanziale *denegatio tutelae*.

Last but not least, l'ipotesi di cui al citato n. 3, nel sancire la possibilità di provare la verità dell'addebito - oltre che mediante la chiara indicazione delle fonti (almeno due), autorevoli e riconosciute, dalle quali la notizia sia stata desunta, ferma, ovviamente, la responsabilità, civile e penale, di quanti detta notizia abbiano diffuso - anche mediante la dimostrazione, da parte del giornalista, di avere acquisito conoscenza del fatto *de quo* in sede di intervista, mostra chiaramente di aver disatteso l'orientamento, sul punto espresso, di recente, dalle sezioni Unite della Suprema

²¹ Sul punto, non può omettersi di sottolineare come l'On. Anedda, in sede di intervento al presente convegno, abbia precisato che, in ambito parlamentare, si sta attualmente discutendo la proposta di espungere dal novero delle cause di non punibilità dell'autore della diffamazione, l'ipotesi dell'intervenuta rettifica. Tale modifica appare, a nostro avviso, non solo condivisibile ma addirittura necessaria, al fine di eliminare i profili di più evidente irragionevolezza della norma, per le ragioni che formuleremo, *amplius*, tra breve.

Corte, chiamate a risolvere il contrasto interpretativo, insorto in seno alla medesima Quinta Sezione²².

Statuendo, invero, che le affermazioni offensive dell'intervistato non possono, di per sè, far scaturire una responsabilità a titolo di concorso per l'intervistatore, purchè l'intervista riguardi eventi di *pubblico interesse*, ed il giornalista si dimostri imparziale, non utilizzando l'intervista per "*fare da eco*" alle opinioni dell'intervistato, la pronuncia in esame contribuisce a precisare, in maniera più dettagliata, i requisiti di liceità della pubblicazione dell'intervista dal contenuto offensivo, con una consapevolezza ed una sensibilità, la cui assenza spiace riscontrare nella proposta di legge *de qua*²³.

Pertanto, a nostro avviso, sarebbe opportuna l'espressa previsione, all'interno della norma *de qua*, del duplice requisito dell'interesse sociale della notizia e del carattere imparziale della pubblicazione dell'intervista, tale da escludere, in capo al giornalista, la volontà di diffondere ed amplificare le notizie offensive dell'altrui reputazione. Tale *limite espresso* si rende, infatti, necessario, al fine di impedire che possa ritenersi sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in presenza di un concorso, nel delitto di diffamazione, tra intervistato e giornalista.

5). *L'impianto sanzionatorio previsto dalla proposta di legge e le soluzioni possibili, in una prospettiva de jure condendo.*

. In conclusione, formuleremo talune osservazioni in merito ai profili inerenti alla disciplina sanzionatoria prevista dall'intero impianto normativo della proposta di legge, per le ipotesi di cui agli artt. 2 e 4 del testo unificato.

In proposito, devesi rilevare come la scelta di mantenere la previsione della pena detentiva, non appaia, a ben vedere, condivisibile, non solo in ragione del carattere di *extrema ratio* di detta sanzione - cui si dovrebbe ricorrere, pertanto, unicamente nei

²² Invero, nell'ambito di talune pronunce di legittimità (Cass., sez. V, 17 febbraio 1995, n.1618, in *Giust. pen.*, 1995, II, 582; Cass., sez. V, 25 settembre 1995, n.10322, in *Cass. pen.*, 1996, 2199; Cass., sez. V, 15 marzo 1999, n.5192, in *Cass. pen.*, 2000, 61 ss.), si è affermata la liceità della pubblicazione dell'intervista - in quanto riconducibile all'alveo della scriminante dello *jus narrandi* - benchè dal contenuto offensivo, qualora riproduca fedelmente il pensiero dell'intervistato ed il fatto riferito sia *vero, di pubblico interesse ed espresso in forma civile*.

Di contro, un orientamento giurisprudenziale più restrittivo richiedeva al giornalista un attento controllo, oltre che dell'attendibilità della fonte, anche del *contenuto* delle dichiarazioni raccolte, in assenza del quale si configurerebbe un concorso tra intervistato e giornalista nella diffamazione, dato l'indiscutibile apporto causale di quest'ultimo alla realizzazione del fatto delittuoso, ed alla volontaria diffusione delle notizie offensive, (così Cass., sez.V, 16-12-1998, in *Dir.pen.proc.*, 1999, 996; II, 50; Cass.sez.V, 15-1-1997, in *Cass.pen.*, 1997, 3011; Cass., sez.V, 8 aprile 1999, n.5313, in *Cass.pen.*, 2000, 2263 ss.).

In particolare, nell'ambito della decisione che ha reso necessaria la rimessione della questione alle Sezioni Unite, (Cass., sez. V, 11 aprile 2000, in *Foro it.*, 2001, II, 178 ss.), si è sancito il dovere di *censura preventiva* del giornalista, il quale, pertanto, dovrebbe epurare le dichiarazioni dell'intervistato dalle espressioni diffamatorie, pubblicando solo quelle neutre, e comunque non offensive.

²³ Sul punto, cfr. Cass. SS.UU., sent. 37140 del 16 ottobre 2001, in www.lexfor.it con nota di DELLO IACOVO, *Diffamazione a mezzo stampa e diritto all'intervista del giornalista*.

casi di maggior disvalore penale – ma anche in considerazione della sostanziale incoerenza di tale opzione << con l'impianto complessivo del testo unificato >>²⁴.

La scelta in favore del mantenimento della pena detentiva è stata espressamente motivata, nel corso dei lavori parlamentari, dall'On. Mormino, con la volontà di evitare un'asserita disparità di trattamento con la disciplina sanzionatoria prevista per il reato d'ingiuria.

Tuttavia, come opportunamente osservato dall'On. Pecorella, a seguito dell'attribuzione delle competenze penali al giudice di pace, per i reati di diffamazione semplice e di ingiuria non è più prevista la pena detentiva, bensì altre misure extracarcerarie di restrizione della libertà personale, tra le quali, in primo luogo, si ricorda la permanenza domiciliare.

Da tali rilievi emerge la necessità di un ripensamento della disciplina sanzionatoria prevista dal progetto di legge *de quo*, in una direzione volta, da un lato, a valorizzare il ricorso al risarcimento del danno²⁵ in sostituzione della pena principale²⁶, anche in ragione della notevole afflittività propria di tale misura, e, dall'altro, a prevedere, in qualità di pene principali, anziché la reclusione, misure interdittive²⁷, idonee a realizzare un adeguato bilanciamento tra esigenze general-preventive - a fronte di una rinuncia alla sola componente di <<stigmatizzazione morale >> della pena - ed istanze di prevenzione speciale.

Del resto, sol che si proceda ad una riflessione di natura comparatistica più estesa, emerge, quale dato comune ai diversi ordinamenti europei, una progressiva tendenza volta a valorizzare le c.d. tecniche alternative di tutela, come dimostra il peculiare sistema di “doppia tutela”, civile e penale, introdotta recentemente in Spagna con la *ley organica*, nonché la circostanza che, negli ordinamenti anglosassoni, la protezione *par excellence* del bene onore ha natura principalmente civilistica²⁸.

Sarebbe, altresì, auspicabile l'introduzione di soluzioni di collegamento tra sanzioni penali e civili, nell'ambito di un procedimento sulla falsariga, magari, del § 153 *StPO*, che prevede <<la possibilità di giungere ad un'archiviazione (*Einstellung*), sull'accordo delle parti e con il consenso del giudice, se, ovviamente, quest'ultimo ritenga che l'ammontare del risarcimento possa in concreto soddisfare la

²⁴ In questi termini si è espresso l'On. Pecorella, nella seduta dell'8 maggio 2003, (in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari*, cit., XIII, 22).

²⁵ Si ricordi come già il progetto Pagliaro (in *Documenti Giustizia*, 1992, III, 1 ss.), prevedesse l'utilizzazione del risarcimento del danno come sanzione alternativa alla pena carceraria, nei casi meno gravi, per i fatti di ingiuria e diffamazione.

²⁶ Come già prospettato, a suo tempo, persino da talune correnti di ascendenza positivista; sul punto, cfr. CERNIGLIARO, *Libertà di stampa e “teoria psicologica della diffamazione”*, cit. p. 25 ss. del dattiloscritto.

²⁷ In proposito, giova ricordare come il progetto Grosso di riforma del codice penale avesse, giustamente, ritenuto di qualificare le sanzioni interdittive alla stregua di pene principali. Sul punto, vedansi, in particolare, i saggi di GROSSO; PULITANO; MOCCIA; EUSEBI; FORNASARI; MIRRI; PETRINI; in STILE (a cura di), *La riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul progetto Grosso*, Napoli, 2003, 451 ss.

²⁸ *An act to amend the law relating to libel and slander and other malicious falsehoods*, 30 ottobre 1952; per gli opportuni approfondimenti, anche di ordine bibliografico, ci permettiamo di rinviare a MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989, 553 ss e spec. 613.

vittima, e, dunque, essere tale da rendere superflua l'inflizione della pena detentiva>>²⁹.

Tali modifiche si renderebbero necessarie al fine di evitare un'utilizzazione della sanzione criminale in chiave meramente simbolico-espressiva, espungendo i caratteri più marcatamente "ritorsivi" del nostro sistema penale, e valorizzando, invece, il ricorso a misure orientate in senso *anche* "conciliativo", sempre che non si preferisca, invece - in una prospettiva *de jure condendo*, che si allineerebbe, peraltro, con le linee generali di riforma, che emergono dai lavori della Commissione Nordio³⁰ - depenalizzare le fattispecie dell'ingiuria e della diffamazione, a fronte, però, di un potenziamento della tutela civilistica, come abbiamo già sostenuto³¹, insieme con collega Zeno Zencovich³², sin dalla metà degli anni Ottanta.

²⁹ Come già da noi osservato in altra sede, MANNA, *La protezione penale dei dati personali nell'ordinamento italiano*, in *RTDPE*, p. 186, e, quivi, p. 189. In proposito, devesi inoltre rilevare come, l'art. 1, n. 1 della legge tedesca per la lotta alla criminalità, del 28.10.1994 (*BGBI.*, I, 3186) abbia introdotto, al § 46 a dello *StGB*, la possibilità, per il giudice, di diminuire la pena, ai sensi del § 49, comma primo, o di astenersi dall'applicarla - quando si tratti di una pena detentiva non superiore ad un anno, o di pena pecuniaria non superiore a trecentosessanta tassi giornalieri, nelle ipotesi in cui l'autore abbia riparato, in tutto o per la maggior parte, il fatto da lui commesso, <<nello sforzo di raggiungere una conciliazione con la vittima>>, ovvero abbia indennizzato, in tutto od in gran parte, i danni dalla stessa sofferti, mediante rilevanti prestazioni, o rinunce personali. Tale scelta di politica criminale ci induce a riflettere in ordine alla possibilità di introdurre, anche da noi, simili istituti, diretti a risolvere i conflitti in un'ottica orientata all' "intesa" tra autore dell'illecito penale e vittima. Sul punto, cfr. H. H. JESCHECK, *Introduzione*, in S. VINCIGUERRA, (a cura di), *Il codice penale tedesco*, 2^a ed., Padova, 2003, p. 10.

³⁰ Incaricata, in questa legislatura, di redigere un progetto di nuovo codice penale, ove, infatti, si procede ad una radicale depenalizzazione delle fattispecie contravvenzionali, nonché di taluni reati di opinione, in particolare *extra-codicem*. Nell'ambito di detta Commissione, il progetto di depenalizzazione è stato elaborato dalla sottocommissione coordinata dal Prof. Mario Trapani.

³¹ MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, cit., 469 ss.; ID., *Il risarcimento del danno fra diritto civile e diritto penale*, in *Ind. Pen.*, 1991, 591 ss; altresì, più di recente, ID., *Risarcimento del danno, offensività e irrilevanza penale del fatto: rapporti e intersezioni*, in *Crit. dir.*, 2001, 381 ss., cui sia consentito il rinvio per ulteriori riferimenti alla letteratura straniera.

Sul punto, inoltre, per un'interessante riflessione comparatistica sull'istituto del risarcimento del danno, nonché sulle altre tecniche di tutela della vittima del reato, cfr. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. Giust.* 2003, 705 ss.

Da ultimo, nella letteratura tedesca, cfr. BEMMANN G., *Täter- Opfer- Ausgleich im Strafrecht*, in *JR*, 2003, 226 ss.; nonché, nell'ambito della dottrina sudamericana, v. PALERMO P. G., *La reparación del daño como "tercera vía" punitiva. Especial consideración a la posición de Claus Roxin*, in corso di pubblicazione come contributo in omaggio a Claus Roxin, p. 5 e ss. del dattiloscritto.

³² ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile. Uno studio comparato*, Napoli, 1985, 278 ss; ID., *Pena privata e punitive damages nei recenti orientamenti americani*, in AA. VV., *Le pene private*, Milano, 1985, 375 ss; ID., *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai punitive damages di common law*, in *Giur. it.*, 1985, 1 ss.